Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato. 18 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1959, n. **479.**

Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di due unità nel grado di colonnello.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

Art. 2.

Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959.

Art. 3.

All'art. 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggiore generale » è sostituito dal seguente: « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale; ».

Al quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) prima del grado di maggiore generale, è inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 è aggiunta la cifra 1;

2) in corrispondenza del grado di maggior generale:
nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;
nella colonna 4 la cifra 1 è sostituita dalla cifra 2;
nella colonna 5 è aggiunta la locuzione « 1 ogni 4 anni (*b*) »;
nella colonna 6 è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di colonnello:
nella colonna 4 la cifra 34 è sostituita dalla cifra 32;
nella colonna 5 la locuzione « 1 ogni 4 anni » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni 2 anni (*b*) »;

4) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota:
« (*b*) salvo il disposto dell'art. 31 ».

Alla tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo servizi, nella colonna 3 è aggiunta la frazione « 1/2 ».

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1959, n. 480.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori di Ancona », con sede in Ancona.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori di Ancona », con sede in Ancona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 481.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Andriace del comune di Montalbano Jonico (Matera), con la parrocchia di San Giulio Papa, in contrada Terzo Cavone dello stesso Comune.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona Tursi, in data 2 gennaio 1959, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Andriace del comune di Montalbano Jonico (Matera), con la parrocchia di San Giulio Papa, in contrada Terzo Cavone dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 482.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Cosimo, in Nardò (Lecce).

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Cosimo, in Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 483.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in frazione Piane del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno, in data 8 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 17 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in frazione Piane del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 484.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in contrada Santa Lucia ai Monti del comune di Monopoli (Bari).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in contrada Santa Lucia ai Monti del comune di Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1959
Atti del Governo, registro n 119, *foglio n* 88 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959.

Nomina dell'on. ing. Zaccaria Negroni e dell'avv. Danilo Verzili a membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1956, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Viste le designazioni dell'on. ing. Zaccaria Negroni, in sostituzione del sig. Mario Bencivenga, dimissionario e dell'avv. Danilo Verzili, in sostituzione dello ing. Bruno Bianchi, dimissionario, fatte rispettivamente dal Ministero dell'industria e del commercio e dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'on. ing. Zaccaria Negroni è nominato, in sostituzione del sig. Mario Bencivenga, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale esperto in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro nel campo dell'artigianato.

Art. 2.

L'avv. Danilo Verzili è nominato, in sostituzione dell'ing. Bruno Bianchi, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quale rappresentante dei dirigenti di azienda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1959
Registro n. 8 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 208. — BARONE

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 21149 in data 22 maggio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per collocamento a riposo, del dott. Carmi Giorgio rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dallo stesso ente con il dott. Minetti D'Aramengo Carlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Minetti D'Aramengo Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura in sostituzione del dottor Carmi Giorgio collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4182)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta litoranea detta di « Scarlino », sita nell'ambito dei comuni di Follonica e Gavorrano (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta litoranea detta di « Scarlino », sita nell'ambito dei comuni di Follonica e Gavorrano (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Follonica e Gavorrano;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua folta vegetazione arborea costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della pineta litoranea detta di « Scarlino », sita nel territorio dei comuni di Follonica e Gavorrano (Grosseto), confinante a nord-ovest con il fossato che delimita l'abitato di Follonica; a nord est con il primo tratto della strada Litoranea Antica che conduce a Castiglione della Pescaia, quindi a sinistra lungo una carrozzabile che dopo circa 700 metri rientra, con una curva ad angolo retto, nella suddetta Litoranea Antica, segue questa fino al fabbricato denominato « Puntone di Scarlino »; a sud da questo fabbricato, seguendo una linea retta in direzione ovest fino al mare; a sud ovest con la battima marittima fino ad incontrare la foce dal fossato di Follonica, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che i comuni di Follonica e Gavorrano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 giugno 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 12 giugno 1957

L'anno millenovecentocinquantasette e questo dì dodici del mese di giugno in Grosseto, in una sala del Palazzo della provincia (g.c.), si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1) *Comuni di Follonica e Gavorrano* Pineta detta di « Scarlino » - Nuova proposta di vincolo

(*Omissis*)

FOLLONICA E GAVORRANO - *Pineta detta di « Scarlino »* Modifica deliberazione del 6 dicembre 1954 - Ricorso mosso dal comune di Gavorrano.

Il presidente informa gli adunati che la precedente Commissione, nella seduta del 6 dicembre 1954 aveva deliberato, fra l'altro l'imposizione del vincolo sulla pineta detta di « Scarlino », situata a sud-est dell'abitato di Follonica Poichè detta pineta fu allora ritenuta interamente facente parte del territorio del comune di Follonica, la prescritta documentazione fu inviata per la pubblicazione solamente a quel Comune

Contro tale deliberazione il comune di Gavorrano ha prodotto al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite della Soprintendenza formale opposizione facendo rilevare che la pineta in oggetto non fa parte del comune di Follonica ma di quel Comune e che i relativi atti dovevano essere inviati per l'affissione a quel municipio

Da accertamenti effettuati è risultato invece che la pineta in questione si trova in parte sotto la giurisdizione del comune di Follonica ed in parte sotto quella del comune di Gavorrano.

Chiarito ciò

La Commissione

ritiene fondata, sia pure parzialmente, l'opposizione del comune di Gavorrano e decide pertanto all'unanimità, su proposta del presidente di annullare la deliberazione n. 2 contenuta nel verbale relativo all'adunanza del 6 dicembre 1954 e riguardante la pineta suddetta,

ripropone, in pari tempo, il vincolo sulla base dei dati esatti, come di seguito descritto:

1) Comuni di Follonica e Gavorrano. Vincolo della pineta litoranea detta di « Scarlino » situata a sud-est dell'abitato di Follonica.

Il presidente legge agli adunati le caratteristiche ed i confini della pineta da sottoporre a vincolo. Il soprintendente prof. Carli propone l'allargamento della zona includendovi anche una striscia di pineta, a forma di triangolo, a monte della strada litoranea per Castiglion della Pescaia.

Il vice sindaco del comune di Gavorrano si dichiara contrario all'imposizione del vincolo, precisando che l'interesse di quel Comune consiste nella possibilità di estendere l'incremento edilizio su detta pineta e ritiene che tale vincolo pregiudicherebbe l'auspicata possibilità.

Il presidente illustra al sig. Della Spora lo spirito della legge 29 giugno 1939, n. 1497, precisando che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone l'obbligo di presentare alla Soprintendenza competente, tutti i progetti di costruzione, varianti ecc. che interessino la zona, al fine di impedire eventuali edificazioni irrazionali che deturperebbero il paesaggio e la pineta stessa. Con l'imposizione del vincolo la pineta viene ad essere inclusa nell'elenco delle bellezze naturali della Nazione, e quindi più diffusamente conosciuta, con il conseguente effetto di divenire meta di più intensa affluenza turistica.

Il dott. Anzilotti, capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto, precisa che la pineta di cui trattasi è proprietà del Demanio e si domanda quindi come potrebbe aversi lo sviluppo edilizio auspicato dal vice sindaco del comune di Gavorrano qualora il Demanio non aderisse al frazionamento e trasferimento della proprietà stessa.

Il vice sindaco a questo punto, si riserva di sottoporre la questione alla Giunta ed al Consiglio del comune di Gavorrano.

Esaurita la discussione,

La Commissione

è stata concorde nel ritenere che l'opposizione del comune di Gavorrano non può essere accolta per mancanza di legittimazione attiva in quanto risulta che il territorio proposto per l'iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali è di proprietà del Demanio e non del Comune opponente, e ha

deliberato

all'unanimità, con astensione del vice sindaco di Gavorrano di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, la pineta litoranea detta di « Scarlino », situata a sud-est dell'abitato di Follonica che costituisce, per il suo caratteristico aspetto un quadro naturale di particolare bellezza godibile dalla via Litoranea Antica e da numerosi punti del retroterra.

La zona racchiudente la pineta indicata nella planimetria allegata e delimitata dai seguenti confini: « a nord-ovest, dal fossato che delimita l'abitato di Follonica, a nord-est lungo un primo tratto della strada Litoranea Antica che conduce a Castiglione della Pescaia, quindi a sinistra lungo una carrozzabile che dopo circa metri 700 rientra, con una curva ad angolo retto nella suddetta strada Litoranea Antica.

Ancora lungo questa fino al fabbricato denominato « Puntone di Scarlino », a sud da questo fabbricato, seguendo una linea retta in direzione ovest fino al mare, a sud-ovest dalla battima marittima fino ad incontrare la foce del suddetto fossato di Follonica ».

(*Omissis*)

Esaurati a questo punto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e nulla avendo ancora da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: avv. E. GRAZIANI

Il segretario: Mario SOLDATESCHI

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella frazione di Intra, sita nell'ambito del comune di Verbania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale, e la zona costiera del lago Maggiore, nella frazione di Intra, site nell'ambito del comune di Verbania (Novara);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Verbania;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza sia per la conformazione geologica sia per la ricchezza della vegetazione, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama;

Decreta:

La zona del Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella frazione di Intra, site nell'ambito del comune di Verbania (Novara) così delimitate:

zona del Colle-via Tacchini, dal bivio con la strada statale n. 34 fino alla via Cavour, via Cavour, via Albertazzi, via Cavallini, per il tratto fra la via Albertazzi e vicolo alle Ville, vicolo alle Ville, via alla Piana e la strada statale n. 34 fino al predetto bivio con via Tacchini;

zona costiera di Intra compresa tra la sponda destra di foce del torrente San Bernardino il tratto di riva del lago fino all'altezza di via del Filatoio, la strada statale n. 34 fino alla predetta sponda destra del torrente San Bernardino, hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, sia per la conformazione geologica, sia per la ricchezza della vegetazione, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Verbania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione de-

gli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 giugno 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale della seduta del 29 maggio 1957

Convocata con invito n. 1592 del 16 c. m. si è riunita oggi 29 maggio 1957, alle ore 10, in Novara, nella Sala consiliare del palazzo della provincia, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

(*Omissis*).

Viene infine posto in trattazione il numero cinque: « *Verbania* - (*Pallanza*) *ampliamento zona vincolata* ».

Su invito del presidente, riferisce il soprintendente, il quale segnala che la proposta — che non poche analogie ha con il caso ora trattato di Arona — è di iniziativa della Soprintendenza e riguarda il promontorio della Castagnola (di singolare valore paesistico) una parte del vecchio centro di Pallanza (particolarmente caratteristico per la misura delle costruzioni, l'ambiente e la prospettiva) nonchè una piccola zona nel territorio di Intra, a maggior precisazione del vincolo già a suo tempo deliberato

Illustra analiticamente il merito delle singole proposte il cui valore è da porre in relazione anche all'efficacia del piano regolatore nell'interesse della città di Verbania e dello stesso piano regolatore.

Il sindaco dichiara di essere pienamente d'accordo circa l'ultima proposta, ritiene che la prima, riguardante il promontorio della Castagnola, possa esser superflua, in quanto il piano regolatore già ne regola l'edilizia locale, stabilendo il limite massimo dell'altezza a 12 metri, ritiene — da ultimo — che il centro di Pallanza comprende la parte più vecchia di quell'abitato e che, come tale, è zona di risanamento piuttosto che meritevole di tutela

Il soprintendente prende atto della prima dichiarazione Per la seconda osserva che un piano regolatore è sempre generale e di massima e, come tale, non può garantire in tutto la tutela del paesaggio, quale si potrebbe avere con un piano regolatore particolareggiato, nell'attesa di quest'ultimo piano e a suo ausilio, il vincolo paesistico consentirà che la soprintendenza possa intervenire utilmente nel senso desiderato dalla stessa autorità comunale, che potrà essere così sollevata di eventuali difficoltà, locali

Quanto al centro di Pallanza, riconosce che si tratta di zona da risanare, precisa tuttavia che il rispetto delle caratteristiche ambientali non si identifica con l'intangibilità degli attuali immobili La zona proposta per il vincolo è quella che interessa la panoramica del piazzale, la cui originalità ambientale e prospettica tutti vorranno riconoscere che è bene che venga rispettata, anche nel caso di rifacimento di qualche immobile che contribuisce a caratterizzare l'ambiente e a dare armonia alla prospettiva

Così interpretata, l'imposizione del vincolo si concilia perfettamente con la giusta considerazione del sindaco, che si augura un risanamento del vecchio centro Si tratta, in definitiva, di mantenere il complesso paesistico caratterizzato dal piazzale nella sua unità ambientale anche per il futuro In questo senso, la proposta è da intendersi veramente collaborativa per la civica Amministrazione.

Si apre qui un'ampia discussione, nella quale intervengono il presidente e vari commissari. Il sindaco di Verbania in particolare prende atto delle considerazioni e delle assicurazioni esposte dal soprintendente e confermate dal presidente, ritiene tuttavia che notevole importanza hanno i confini della zona che si intende vincolare.

Dopo particolare discussione su questo punto, che viene chiarito e un intervento del presidente, il soprintendente così riassume le proposte delle zone da vincolare:

1) VERBANIA - Concentrico: la zona delimitata da.

la via Tacchini, dal bivio con la strada statale n 34, sino a via Cavour, via Cavour, via Albertazzi, via delle Piane e la strada statale n 34 sino al bivio con la via Tacchini

2) VERBANIA - Intra. la fascia costiera dal lago alla strada statale n 34 compresa tra il torrente San Bernardino e la via al Filatoio.

(*Omissis*).

(3896)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1959.

Modalità per l'aggiunta dell'olio di sesamo alla margarina di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'aggiunta di olio di sesamo, quale rivelatore, alla margarina prodotta nel territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'olio di sesamo, quale rivelatore, deve essere aggiunto alla margarina prodotta nel territorio nazionale nella misura del 5% in peso.

Art. 2.

L'aggiunta dell'olio di sesamo alla margarina deve essere effettuata in presenza del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione al più tardi nell'ultima fase della lavorazione.

L'olio di sesamo, prima dell'impiego, deve essere riconosciuto idoneo come rivelatore dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

L'aggiunta dell'olio di sesamo deve risultare da apposito verbale da redigersi, in doppio esemplare, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. In tale verbale deve farsi espressamente constare la quantità di margarina presentata per la sesamatura, il quantitativo di olio di sesamo aggiunto nonchè gli estremi del relativo certificato di analisi eseguito dai predetti Laboratori chimici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 14 luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

(4214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Alessandro Del Prete, nato a Venafro il 28 aprile 1911, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza, filosofia e scienze politiche e sociali rilasciatigli dall'Università di Napoli negli anni 1932, 1933 e 1935

Se ne dà notizia ai sensi dell art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Napoli

(3913)

Il dott Pietro Tomaino, nato a Decollatura (Catanzaro) il 28 febbraio 1923, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Messina il 1° agosto 1951

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina

(3914)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col 144-MI, della cessata ditta Delaj Giovanni già esercente in Milano, via Vallazze n 35

(3961)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l Agenzia postale di Toceno (Novara), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Santa Maria Maggiore mediante il circuito distinto con il n 4260/2

(3958)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Farnese (Viterbo), di complessivi ettari 179 19 20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2900 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 6) nei confronti della ditta ORTENSI Geltrude fu Antonio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 12 783 096,10 (lire dodicimilionisettecentottantatremilanovantasei e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità, al netto dell'importo di L 9 580 000, già liquidato per lo stesso titolo con decreto Presidenziale in data 16 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 19 gennaio 1955), viene corrisposta nella misura di L 3 203 096,10 (lire tremilioniduecentotremilanovantasei e cent 10)

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 21 settembre 1953

Le seguenti particelle esposte nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono stralciate dall'esproprio perche possedute da terzi

Sezione	Numero di mappa	QUALITÀ	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
III	31	Prato	0.16.40	49,36
III	33	Id	0.03.00	12,67
III	34	Id	0.34.30	143,96
III	36	Id	0.34.20	169,78
III	37	Id	0.03.80	7,88
III	19	Id	0.53.50	43,31
III	24	Id.	0.60.50	250,52
III	155	Seminativo	2.68.70	258,77
III	160	Id	0.52.80	48,89
III	163	Prato	0.75.00	316,12
III	164	Id	0.18.30	77,15
III	184	Id	0.41.70	175,00
III	187	Id	0.40.00	168,88
III	188/1	Id	0.41.00	172,80
III	188/2	Id	0.26.20	110,45
III	190/R	Id	0.21.60	91,19
III	471/511/R	Id	0.01.10	4,57
III	471/R	Id	0.21.20	87,80
III	179/1	Id	0.60.00	124,31
III	179/2	Id	0.21.40	44,35
III	179/3	Id	0.29.40	123,91
III	143	Seminativo	2.25.40	229,00
III	190/510	Prato	0.18.00	75,28
III	145	Bosco ceduo	0.21.20	11,30
III	146	Seminativo	0.29.10	28,04
III	211/1	Id	3.07.40	274,46
III	211/2	Id	2.98.30	287,28
III	214	Id	0.08.40	8,57
III	215	Bosco ceduo	0.20.50	2,84
III	275	Seminativo	0.66.80	64,33
III	276	Id	0.40.70	39,20
III	256	Id	1.78.00	182,02
III	479	Id	0.97.00	46,48
III	480	Bosco ceduo	0.84.00	17,71
III	332	Seminativo	2.41.70	215,82
III	359	Id	3.64.00	301,64
V	147	Id	0.64.00	124,42
III	186	Prato	0.29.60	124,78
V	117	Seminativo	0.38.00	61,56
III	306	Id	1.08.50	110,23
III	320	Id	0.54.20	58,18
III	467	Id	0.53.00	56,92
III	310/1	Id	1.34.70	136,84
III	310/2	Id	1.90.00	203,83
III	292	Id	0.85.20	82,08
III	393	Id	0.37.50	60,73
III	216	Bosco ceduo	0.14.30	1,98
		Totali	37.36.60	5.287,19

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 179 19 20 ad ettari 141 82.60 e da L. 24 350,25 a L 19 063,06

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 giugno 1959

p *Il Ministro*: SCARASCIA

(3864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 29 maggio 1959, sono state definitivamente determinate — ai sensi dell'art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156 — le indennità ed i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 72 del 24 marzo 1959 e n 79 del 2 aprile 1959

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha	N	Data	N.	Data	Data 29-5-1959 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera valorizzazione Sila														
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Campana	575.07 95	509	5- 6-51	155 s. o.	10- 7-51	5824/3728	17- 6-59	9	323	6.905.000	2.465.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Casabona	636 71.99	776	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5825/3729	17- 6-59	9	322	14.745.000	6.065.000	» »	»
3	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Castelsilano	703.67.88	511	5- 6-51	155 s. o.	10- 7-51	5826/3730	17- 6-59	9	321	17.910.000	6.490.000	» »	»
4	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Pallagorio	164.51.20	507	5- 6-51	155 s. o.	10- 7-51	5827/3731	17- 6-59	9	320	3.250.000	1.165.000	» »	»
5	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	S. Giovanni in Fiore	427.66.94	759	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5828/3732	17- 6-59	9	319	8.020.000	3.270.000	» »	»
6	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	S. Giovanni in Fiore	3.92.90	501	5- 6-51	155 s. o.	10 -7-51	5829/3733	17- 6-59	9	318	40.000	10.000	» »	»
7	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Umbriatico	1103.49.34	771	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5830/3734	17- 6-59	9	313	21.385.000	8.800.000	» »	»
8	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Crucoli	141.46.60	877	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	5865/3769	17- 6-59	9	317	2.235.000	800.000	» »	»
9	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Melissa	405.79.42	249	20- 4-51	93 s. o.	23- 4-51	5866/3770	17- 6-59	9	316	9.615.000	3.695.000	» »	»
10	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Melissa	948.84.37	781	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	5867/3771	17- 6-59	9	315	21.085.000	8.675.000	» »	»
11	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Umbriatico	126.01.90	886	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	5868/3772	17- 6-59	9	314	3.705.000	1.330.000	» »	»

Roma, addì 25 giugno 1959

Visto, p il *Ministro* SCARASCIINO

(3847)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settanta società cooperative di varie Provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1959, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa agricola e di consumo « Democratica Cristiana », con sede in Montefalcione (Avellino), costituita con atto in data 21 ottobre 1945, per notaio dott Felice Titomanlio;

2) Società cooperativa edilizia « ACLI Case », con sede in Genova, costituita con atto in data 10 ottobre 1952, per notaio dott Cesare Ghigliotti;

3) Società cooperativa edilizia « Federico Traversi ACLI case », con sede in Genova, costituita con atto in data 13 novembre 1952, per notaio dott. Cesare Ghigliotti;

4) Società cooperativa edilizia « Paolo Reti ACLI Case », con sede in Genova, costituita con atto in data 19 novembre 1952, per notaio dott. Cesare Ghigliotti;

5) Società cooperativa di consumo « La Rinascita », con sede in Caserta, costituita con atto in data 1° dicembre 1956, per notaio dott. Umberto Caporaso;

6) Società cooperativa mista di produzione e lavoro e consumo, con sede in Poggio Murella di Manciano (Grosseto), costituita con atto in data 17 febbraio 1956, per notaio dottor Giuseppe Bruscaluti;

7) Società cooperativa edilizia fra ferrovieri dello Stato « C.O.E.F.E.R.S. », con sede in Pavia, costituita con atto in data 4 settembre 1954, per notaio dott. Vittorio Corbellini;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile - Varzi », con sede in Varzi (Pavia), costituita con atto in data 3 febbraio 1956, per notaio dott. Quintino Cella;

9) Società cooperativa di consumo « La Cooperlibro », con sede in Pisa, costituita con atto in data 3 settembre 1954, per notaio dott. P. Antoni;

10) Società cooperativa edilizia « Monteconero prima », con sede in Ancona, costituita con atto in data 22 ottobre 1955, per notaio dott. Franco Ricci;

11) Società cooperativa edilizia « Non plus ultra - Dipendenti Credito Italiano », con sede in Ancona, costituita con atto in data 10 agosto 1953, per notaio dott. Enzo Liguori;

12) Società cooperativa edilizia « San Pietro », con sede in Ancona, costituita con atto in data 9 novembre 1955, per notaio dott. Enzo Liguori;

13) Società cooperativa edilizia « Traianea », con sede in Ancona, costituita con atto in data 23 febbraio 1956, per notaio dott Franco Ricci;

14) Società cooperativa edilizia « Ultima speme », con sede in Ancona, costituita con atto in data 27 luglio 1951, per notaio dott. Franco Ricci;

15) Società cooperativa di consumo « Aurora », con sede in Loseto di Bari, costituita con atto in data 13 marzo 1951, per notaio dott Antonio Macchia;

16) Società cooperativa edilizia « Airone », con sede in Bologna, costituita con atto in data 4 ottobre 1954, per notaio dott Nicomede Genova,

17) Società cooperativa edilizia « Giubileo », con sede in Bologna, costituita con atto in data 11 maggio 1950, per notaio dott Edoardo Pilati;

18) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Sant'Antonio », con sede in Sant'Antonio di Medicina (Bologna), costituita con atto in data 3 novembre 1954, per notaio dott Secondo Barisone,

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita con atto in data 18 marzo 1956, per notaio dott Corrado Scorsonelli,

20) Società cooperativa di lavoro « Carovana degli operai scarico ferrovieri », con sede in Termoli (Campobasso), costituita con atto in data 19 dicembre 1946, per notaio dottor Giuseppe D'Ettore,

21) Società cooperativa agricola « Abruzzese », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita con atto in data 2 giugno 1949, per notaio dott Rinaldo D'Ettore,

22) Società cooperativa edilizia « Federazione Nazionale Combattenti Profughi Italiani d'Africa - F.I.N.C.P.I.A. », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 20 aprile 1956, per notaio dott Giacomelli Guglielmo,

23) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Borello di Cesena (Forlì), costituita con atto in data 1945, per notaio dott Zanuccoli,

24) Società cooperativa edilizia « Marco Polo », con sede in Genova, costituita con atto in data 8 gennaio 1955, per notaio dott Antonio Ribezzi,

25) Società cooperativa edilizia « Spes », con sede in L'Aquila, costituita con atto in data 31 ottobre 1955, per notaio dott. Giovanni Fanti;

26) Società cooperativa edilizia « Inverigo », con sede in Milano, costituita con atto in data 21 luglio 1958, per notaio dott. Marchini,

27) Società cooperativa edilizia « Sant'Agnese », con sede in Modena, costituita con atto in data 23 marzo 1953, per notaio dott. Antonio Roli,

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione combattenti d'Italia », con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita con atto in data 13 agosto 1956, per notaio dottor Angelo De Stefano;

29) Società cooperativa edilizia « Vita nuova », con sede in Pescara, costituita con atto in data 18 febbraio 1956, per notaio dott. Donato Mastroberardino,

30) Società cooperativa edilizia « Personale Cassa di Risparmio e della Esattoria Consorziale », con sede in Fano (Pesaro), costituita con atto in data 24 febbraio 1956, per notaio dott. Giulio Peconi,

31) Società cooperativa di lavoro « In labore vita », con sede in Cutigliano (Pistoia), costituita con atto in data 3 marzo 1954, per notaio dott. Raffaele Marchitelli,

32) Società cooperativa edilizia « San Marco », con sede in Pieve a Nievole (Pistoia), costituita con atto in data 9 febbraio 1950, per notaio dott. Giovanni Massari,

33) Società cooperativa mista « Caseificio sociale toscano », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 25 giugno 1955, per notaio dott Raffaele Marchitelli;

34) Società cooperativa di lavoro « Edilizia di produzione Raffaele Zicconi », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 aprile 1946, per notaio dott Fanciotti Giuseppe.

35) Società cooperativa edilizia « Gemma », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 marzo 1952, per notaio dott Giuseppe Pietromarchi,

36) Società cooperativa edilizia « Hestia », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 marzo 1954, per notaio dott Vincenzo Pompili;

37) Società cooperativa di lavoro « L'Aurora » con sede in Roma, costituita con atto in data 10 febbraio 1946, per notaio dott. Carlo Capo,

38) Società cooperativa edilizia « Il Castello », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 dicembre 1952, per notaio dott. Alberto Misurale,

39) Società cooperativa mista « Edilizia di lavoro e bonifica campi minati », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 settembre 1946 per notaio dott Guglielmo Vesci,

40) Società cooperativa mista « G Morosini », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 agosto 1945, per notaio dott Giuseppe Intersimone,

41) Società cooperativa di consumo « Consumo agricola operaia Moranzani », con sede in Moranzani (Venezia), costituita con atto in data 5 aprile 1946, per notaio dott Ferruccio Chiurlotto,

42) Società cooperativa di consumo « Consumo di Robegano », con sede in Robegano Salzano (Venezia), costituita con atto in data 15 aprile 1946, per notaio dott Ferruccio Chiurlotto,

43) Società cooperativa di consumo « Spaccio cooperativo fra reduci e operai », con sede in Sandon di Fosso (Venezia), costituita con atto in data 17 giugno 1947, per notaio dottor Domenico Bordieri,

44) Società cooperativa di consumo « Cooperativa di consumo Passo di Torre », con sede in San Stino di Livenza (Venezia), costituita con atto in data 28 febbraio 1946, per notaio dott Gianfrancesco Saccardo,

45) Società cooperativa di consumo « Soci della Società mutuo soccorso carpentieri e calafati di Venezia », con sede in Venezia, costituita con atto in data 11 gennaio 1946 per notaio dott Gino Voltolina,

46) Società cooperativa di lavoro « Dal Fiore - lavori idraulici e meccanici », con sede in Marghera (Venezia), costituita con atto in data 4 agosto 1945, per notaio dott Giacomo Pace,

47) Società cooperativa di lavoro « La Serenissima », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 5 novembre 1948, per notaio dott Ferruccio Chiurlotto,

48) Società cooperativa di lavoro « Nettezza Urbana », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 12 agosto 1949, per notaio dott Catullo Truffi,

49) Società cooperativa di lavoro « Costruzioni edili », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 30 luglio 1945, per notaio dott Ferruccio Chiurlotto;

50) Società cooperativa di lavoro « Speranza », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 9 aprile 1946, per notaio dott Giovanni Pellegrini,

51) Società cooperativa di lavoro « Braccianti reduci e combattenti », con sede in Millepertiche (Venezia), costituita con atto in data 14 febbraio 1946, per notaio dott Icilio Lorenzini;

52) Società cooperativa di lavoro « Operaia Marghera C O M », con sede in Venezia Marghera, costituita con atto in data 5 dicembre 1951, per notaio dott Giovanni Pellegrini;

53) Società cooperativa di lavoro « Veneziana », con sede in Venezia, costituita con atto in data 9 dicembre 1953, per notaio dott. Gian Carlo Venturi,

54) Società cooperativa di lavoro « Serenissima - fra reduci partigiani e combattenti », con sede in Venezia, costituita con atto in data 13 giugno 1947, per notaio dott Gino Voltolina;

55) Società cooperativa di lavoro « Del Tronchetto », con sede in Venezia, costituita con atto in data 5 luglio 1945, per notaio dott. Giuseppe Bonaldi,

56) Società cooperativa di lavoro « Veneziana pittori e decoratori », con sede in Venezia, costituita con atto in data 6 luglio 1945, per notaio dott Gino Voltolina,

57) Società cooperativa di lavoro « Zattere - Carovana manipolazione merci varie », con sede in Venezia, costituita con atto in data 16 febbraio 1954, per notaio dott. Luigi Candiani,

58) Società cooperativa di lavoro « Calzaturificio cooperativo Elio », con sede in Vigonavo (Venezia), costituita con atto in data 10 febbraio 1947, per notaio dott. Mazzoncini Rodolfo,

59) Società cooperativa agricola « Veneziana - Lavori marittimi manutenzioni navi », con sede in Venezia, costituita con atto in data 6 luglio 1951, per notaio dott Luigi Michieli,

60) Società cooperativa di consumo « Aziendale di consumo Montecatini », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 13 maggio 1946, per notaio dott. Jacopo Pietro;

61) Società cooperativa di consumo « Popolare di consumo Bifenone », con sede in Vasanello (Viterbo), costituita con atto in data 9 dicembre 1944, per notaio dott. Nazzareno Dobici,

62) Società cooperativa di consumo « Il Progresso », con sede in Graffignano (Sipicciano) (Viterbo), costituita con atto in data 29 aprile 1945, per notaio dott. Riccardo Vannini;

63) Società cooperativa di lavoro « Costruzioni edili e affini », con sede in Canino (Viterbo), costituita con atto in data 25 gennaio 1951, per notaio dott. Alessandro Tappella;

64) Società cooperativa agricola « Reduci e combattenti di Castiglione in Teverina », con sede in Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita con atto in data 29 ottobre 1946, per notaio dott Nazzareno Dobici;

65) Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Cellere (Viterbo), costituita con atto in data 10 luglio 1950, per notaio dott. Alessandro Tappella;

66) Società cooperativa agricola « Santa Maria Assunta », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 28 luglio 1955, per notaio dott Giuseppe Tappella;

67) Società cooperativa agricola « La Nepense », con sede in Nepi (Viterbo), costituita con atto in data 14 settembre 1947, per notaio dott Francesco Fenaltea,

68) Società cooperativa agricola « La Vittoriosa », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 12 ottobre 1947, per notaio dott Orazio Sconocchia;

69) Società cooperativa agricola « Tutti a Priora », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 8 agosto 1946, per notaio dott. Orazio Sconocchia;

70) Società cooperativa agricola « Tra combattenti e reduci », con sede in Sermugnano (Viterbo), costituita con atto in data 16 settembre 1946, per notaio dott Nazzareno Dobici.

(3812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,58	620,60	620.60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	647,90	646,75	647 —	647 —	646,40	647,25	647,125	647,30	647,20	647,25
Fr Sv.	144,03	144,01	144,02	144,005	144,01	144,02	144,015	144 —	144,02	144 —
Kr. D.	90,10	90,10	90.11	90,11	90,10	90,12	90,11	90.12	90,12	90,10
Kr N	87,20	87,21	87,21	87,205	87,20	87,21	87,21	87,20	87,21	87,20
Kr Sv.	119,97	119,97	119,95	119,97	119,90	119,97	119,9575	119,97	119,93	119,97
Fol	164,59	164,58	164,59	164,605	164,55	164.60	164,58	164,58	164,60	164.60
Fr B	12,43	12,435	12,4342	12,434	12,43	12,44	12,434	12.43	12,43	12,43
Fr Fr.	126,47	126.49	126,50	126,55	126,45	126,48	126,50	126,48	126,50	126,48
Lst	1745,10	1744,95	1745 —	1745,15	1745 —	1745,03	1745,10	1745,05	1745,10	1745,10
Dm occ.	148,45	148.44	148,44	148,4275	148.45	148,45	148,435	148,45	148,44	148,43
Scell Austr	24,04	24,047	24,05	24,04875	24,04	24,05	24,047	24,03	24,05	24,04

Media dei titoli del 17 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	90,675
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
Id 5 % (Ricostruzione)	97,425
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96 725
Id 5 % 1936	99 05
Id 5 % (Città di Trieste)	96 90
Id 5 % (Beni Esteri)	96,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100 375
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100 35
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 325
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,25
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100 25
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100.25
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,062
1 Franco svizzero	144,01
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	119,964
1 Fiorino olandese	164,592
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126 502
1 Lira sterlina	1745,125
1 Marco germanico	148,431
1 Scellino austriaco	24,048

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento del trattamento economico del personale statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n 1285, concernente i ruoli organici della carriera direttiva e di concetto del Ministero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 8 marzo 1958, n 194, riguardante la validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione ai pubblici concorsi,

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero,

Decreta.

Art 1

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art 2

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico,

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno

Tale limite massimo di età è elevato

1) ad anni 37:

a) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra,

b) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati,

d) per i profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

f) per i profughi dai territori esteri,

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

2) ad anni 39

a) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40,

3) ad anni 40

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali,

4) ad anni 45

a) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, e per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648);

b) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti,

5) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli aggiunti,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I limiti di età indicati dal presente art. 2, n II) primo comma, nn 1) e 2)-*a*), sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 40 anni

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art 5, del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40

I limiti massimi di età sono, infine, aumentati nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non superino complessivamente gli anni 40,

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

IV) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio. diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera di concetto che si trovino nelle condizioni stabilite dal quarto comma dell'art 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America (EUR), Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

g) i servizi prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il loro preciso recapito;

l) l'indicazione della lingua estera nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Art 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di università, insegnanti delle discipline che sono argomento delle prove scritte e di due funzionari della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potranno essere aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe

Art 6

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art 7

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) carta d'identità,

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica,

g) passaporto.

Art 8

L'esame del concorso, secondo il programma allegato al presente decreto, consisterà:

I. — *Prove obbligatorie*:

1) scritte (quattro):

a) diritto civile,

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo),

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato E' consentito l'uso del vocabolario,

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte,

b) diritto internazionale,

c) geografia economica,

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero - Nozioni sulla contabilità generale dello Stato - Nozioni di statistica

II — *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova obbligatoria d'esame, di cui al precedente n 1, lettera *d*), gli sia consentito di sostenere la prova orale anche in più di una delle lingue estere su indicate

Art 9

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di lingua estera la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 2, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 10

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione

A tale fine i candidati ex combattenti o categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L 100

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518 contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i militari e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occa-

sione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidita, su carta da bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, I figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonche i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L 100 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito

Gli aspiranti potranno produrre altresì ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Università in luogo del diploma di laurea e contenente la indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

I candidati di cui al penultimo comma del precedente art. 2 sono tenuti a presentare il diploma di istruzione secondaria di 2° grado,

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo da L 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale e dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

I mutilati od invalidi indicati la precedente art. 2, n. II), n. 4-*a*), a qualunque categoria di invalidita appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della

legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato,

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di concorrenti la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioe arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva) certificato di « iscrizione nelle liste di leva »

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M S del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competente per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'art. 2, n. II) e n 5-b) produrranno apposita attestazione dell'autorità militare, su carta bollata da L 100

Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età di anni 32, dovranno produrre la documentazione atta a comprovare tale diritto, salvo che la stessa sia stata già prodotta ai fini di cui all'art. 9 del presente decreto

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 se non esibito in precedenza ai fini dell'art 9, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del presente articolo

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), e), f), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 12.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere d) e g) dell'art 11 Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano o meno sottoposti a procedimenti penale o disciplinare

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati alle lettere b), f), g), dell'art. 11, un certificato, su carta bollata da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 14

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà risolto il rapporto d'impiego con la corresponsione all'impiegato di una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 15.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe.

Art. 16.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1959
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 201

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Diritto civile

Nozioni e fondamento del diritto - diritto oggettivo e diritto soggettivo - Fonti del diritto oggettivo limiti di efficacia delle norme giuridiche Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni - Diritti di famiglia: Matrimonio - rapporti patrimoniali fra i coniugi - filiazione e adozione tutela, assistenza e affiliazione - Diritto ereditario. successione per causa di morte - successione a titolo universale e a titolo particolare - successione legittima - successione testamentaria - revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie - Diritti reali: le cose e i beni - proprietà - diritti reali di godimento - Il negozio giuridico - specie ed elementi del negozio - nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione dei negozi giuridici. - Natura ed elementi delle obbligazioni: nascita, modificazione ed estinzione delle obbligazioni - i contratti e loro classificazione - gestione d'affari e ripetizione dell'indebito - Imprese e società - associazioni - L'azienda - La tutela dei diritti - I titoli di credito - Il fallimento.

Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo)

Costituzionale Concetto, tipi e forma di costituzione, le assemblee costituenti - la revisione della costituzione e delle altre leggi costituzional in Italia Elementi costitutivi dello stato Personalità giuridica dello Stato Tipi e forme di Stato - I poteri dello Stato separazione ed uguaglianza Gli organi dello Stato - Varie forme di governo Lo Stato italiano Il Presidente della Repubblica Il Parlamento in generale - Sistemi elettorali funzione del Parlamento Leggi ordinarie e leggi costituzionali - il processo formativo della legge in Italia - Leggi delegate condizioni della delegazione - i testi unici - le ordinanze di necessità i decreti-legge e loro conversione in legge i regolamenti limiti generali della potestà regolamentare la Corte costituzionale composizione e funzioni - La regione potestà legislativa e amministrativa della regione - modificazione, creazione e soppressione delle regioni

Amministrativo Diritto amministrativo in generale sue fonti. - I soggetti nel diritto amministrativo La pubblica amministrazione e suo ordinamento organi e uffici della pubblica amministrazione diretta (attivi, consultivi e di controllo) amministrazione indiretta - Contenuto e natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - gerarchia amministrativa - L'atto amministrativo in senso formale e in senso sostanziale - varie specie di atti amministrativi - formazione ed elementi dell'atto amministrativo - efficacia degli atti amministrativi - annullamento e revoca dell'atto amministrativo - La giustizia amministrativa - l'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione - tutela giurisdizionale - giurisdizione ordinaria giurisdizioni speciali amministrative - il Consiglio di Stato - giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva - il ricorso al Consiglio di Stato, presupposto e procedimento La decisione Efficacia della decisione - mezzi impugnativi ed esecuzione della decisione - tutela non giurisdizionale - la rimostranza - la denuncia - l'opposizione - il ricorso gerarchico il ricorso gerarchico improprio il ricorso straordinario al Capo dello Stato - natura giuridica e condizioni per la ammissibilità del ricorso straordinario contenuto del ricorso straordinario e sua alternativa col ricorso al Consiglio di Stato procedura e decisione del ricorso straordinario Conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza

Economia politica, politica economica e finanziaria

Attività economica e scienza economica il consumo equilibrio del consumatore, domanda, formazione del prezzo in un mercato di consumo la produzione impresa, organizzazione dell'impresa, combinazione dei fattori produttivi, il costo di produzione ed il regime di produzione - scambio concorrenza, monopolio e regime di coalizione - distribuzione concetto di reddito, salario (rendimento del lavoro, partecipazione agli utili), interesse del capitale, rendita ricardiana, profitto, la distribuzione dei redditi (curva di Pareto). La moneta (sistema aureo e moneta manovrata) - il credito e le banche - il mercato finanziario - il commercio internazionale (divisione internazionale del lavoro e formazione delle ragioni di scambio) - i cambi esteri e il livellamento dei cambi - la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti, con particolare riguardo a quelle italiane equilibrio fra mercati intercomunicanti Varie forme di intervento dello Stato - Politica del lavoro - politica della congiuntura - il libero scambio ed il protezionismo I problemi monetari dopo le due guerre mondiali: crisi del sistema aureo, funzione della banca centrale rapporti tra la banca centrale e le banche ordinarie di credito - controlli governativi sulla banca centrale e sulle banche ordinarie - controllo qualitativo del credito bancario - transazioni finanziarie internazionali - Fondo monetario internazionale - cambi indiretti e sistema di accordi commerciali bilaterali - gli investimenti esteri - la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - il problema delle aree depresse il problema « risparmio-investimenti » con speciale riguardo all'Italia Il bilancio dello Stato i tributi - principali teorie intorno alla imposta - effetti delle imposte dazi doganali e loro traslazione - spese pubbliche - lavori pubblici, disoccupazione e « moltiplicatore ».

Diritto internazionale

Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati - Fonti e soggetti del diritto internazionale - Unioni internazionali - Atti giuridici e loro distinzione - Formazione dei trattati - Territorio dello Stato delimitazione, modi di acquisto, perdita - Territori in amministrazione fiduciaria - Limitazione all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno - Trattati di commercio e di navigazione - La clausola della nazione più favorita - Cenni sul procedimento di soluzione delle controversie internazionali arbitrato Corte internazionale di giustizia - Lo stato di guerra, trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica - Nozioni generali natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato - L'adattamento delle norme straniere richiamate - Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato - Qualificazione dei rapporti giuridici Persone - Diritti reali - Obbligazioni - Forme degli atti - Convenzioni relative al diritto internazionale privato

Geografia economica

Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande uso alimentare ed industriale - I prodotti dell'allevamento, della pesca e della caccia - Distribuzione geografica della produzione e dei minerali - Carbone - Petrolio - Metano - Le industrie siderurgiche e meccaniche - Le industrie alimentari - Le industrie tessil. - Le industrie della carta, delle pelli, delle ceramiche e vetrarie - condizioni attuali delle industrie nei vari Stati I principali mercati internazionali di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali internazionali dei vari Paesi e dell'Italia in particolare - Sviluppo delle comunicazioni interne dei vari Stati e delle comunicazioni internazionali

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del commercio con l'estero

Varie forme di intervento dello Stato nel campo economico - Il commercio estero in Italia - Organi che presiedono al regolamento degli scambi e allo sviluppo delle esportazioni Ministero commercio estero, Istituto nazionale per il commercio estero, Ufficio italiano dei cambi - Banche autorizzate, Camere di commercio italiane e miste - Fiere, mostre ed esposizioni Magazzini generali - Depositi franchi Magazzini doganali - La collaborazione economica nel campo internazionale Gli accordi di Bretton Woods Il Fondo monetario internazionale - Struttura e scopi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo economico - Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dall'O N U - Il G.A.T.T. e le altre convenzioni relative alle tariffe doganali - Le Unioni doganali - Trattati ed accordi commerciali - L'organizzazione economica europea (OECE); l'Unione europea dei pagamenti (EPU), l'Accordo monetario europeo (AME), la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), la Comunità economica europea (C E E)

Regime delle importazioni e delle esportazioni e relativo regolamento valutario

Attività e mezzi diretti a favorire lo sviluppo delle esportazioni ed a incrementare gli scambi internazionali

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato

Il patrimonio dello Stato - Nozioni e classificazione dei beni dello Stato - I contratti dello Stato Le spese pubbliche - Natura, formazione e struttura del bilancio dello Stato - Esercizio finanziario - Esercizio provvisorio Residui Controllo finanziario, preventivo e successivo - Attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, nei riguardi del bilancio - La resa dei conti - conti amministrativi e conti giudiziali Le azioni di responsabilità

Nozioni di statistica

Il metodo statistico e suoi procedimenti rilevazione dei dati elaborazione dei dati - serie statistiche medie - indici - rappresentazioni grafiche - interpolazione - extrapolazione - interpretazione dei risultati - correlazione - movimenti tendenziali e ciclici - fonti statistiche italiane

Lingue estere

a) Prova scritta Traduzione dall'italiano in lingua francese, inglese e tedesca, a scelta del candidato (E' consentito l'uso del vocabolario).

b) Prova orale: Conversazione nella lingua prescelta per la prova scritta.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro, DEL BO

(3833)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio idraulico, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 18 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1959, registro n. 13 Tesoro, foglio n 336, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio idraulico, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

(4199)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n 4000/3ª San, in data 27 gennaio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visti i decreti prefettizi n 5917/3ª San, in data 19 febbraio 1959, n 13655/ª San, in data 26 marzo 1959, n 20110/3ª San, in data 4 maggio 1959 e n 24727/3ª San, in data 3 giugno 1959, con i quali sono state dichiarate le vincitrici delle condotte di cui sopra,

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Viguzzolo-Castellar Guidobono (consorzio) Borghetto Borbera e Garbagna-Casasco-Avolasca (consorzio), hanno rinunciato alle condotte loro assegnate,

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 281 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate

1) Bosso Anna Maria. Viguzzolo-Castellar Guidobono (consorzio),

2) Lazzarino Domenica Borghetto Borbera,

3) Leonoris Clara: Garbagna-Casasco Avolasca (consorzio)

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Alessandria, addì 22 giugno 1959

Il prefetto SARRO

(3901)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1957, indetto con decreto pari numero del 5 marzo 1958;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Foscarini Massimo	punti	56,453 100
2. Tesserini Romeo	»	56,006 »
3 Troiani Tullio	»	53,866 »
4. Bigi Arnaldo	»	52,104 »
5. Tabegna Renato	»	50,427 »
6 Valle Gino	»	49,114 »
7 Nisini Ercole	»	48,274 »
8 Menghini Giulio	»	48,140 »
9 Orlando Agostino	»	46,506 »
10 Ruffi Antonio	»	45,831 »
11 Sciarretta Marcello	»	43,030 »
12. Benoci Sabatino	»	42.293 »
13 Graziani Tommaso	»	42,178 »
14. Perugini Pietro	»	41,373 »
15 Palumbo Ugo	»	37,282 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 22 giugno 1959

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari numero in data 22 corrente mese, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957, indetto con decreto 5 marzo 1958;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1 Foscarini Massimo: Farnese, condotta unica;

2. Tesserini Romeo: Acquapendente, condotta frazione di Trevinano

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Viterbo, addì 23 giugno 1959

Il prefetto: NOVELLO

(3994)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.